



REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

testo approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci in data 9 dicembre 2018

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

- 1.1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della Banca.
- 1.2. Il procedimento di elezione delle cariche sociali disciplinato nel Capo VII non trova applicazione in caso di nomine previste dall'art. 22-bis dello statuto della Banca.

CAPO II - CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2 - Contenuto dell'avviso di convocazione

- 2.1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.
- 2.2. All'avviso di convocazione può essere allegata una informativa ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per l'illustrazione dei punti all'ordine del giorno.
- 2.3. Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.
- 2.4. Nell'avviso di convocazione si deve far menzione del deposito, presso le succursali e, ove presenti, le sedi distaccate della Banca, di una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio.

Articolo 3 - Luogo e tempo dell'adunanza

- 3.1. L'Assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno delle Province ove può operare la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.
- 3.2. L'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione e assicurare un'adeguata discussione assembleare in considerazione delle materie da trattare.

Articolo 4 - Pubblicità dell'avviso di convocazione

- 4.1. L'avviso di convocazione, con i contenuti prescritti dai precedenti artt. 2 e 3, deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in almeno uno dei seguenti quotidiani, Il Resto del Carlino, Il Corriere della Sera, La Repubblica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
- 4.2. Il Consiglio di Amministrazione può, in alternativa alla suddetta pubblicazione, disporre che l'avviso di convocazione, completo di eventuali comunicazioni allegate sia, con mezzi che ne garantiscano l'avvenuto ricevimento, inoltrato ai Soci presso la loro residenza, così come risultante dalla scheda anagrafica e può comunque disporre che l'avviso di convocazione sia altresì affisso presso i locali della sede sociale e, ove presenti, delle succursali e delle sedi distaccate della Banca o inviato o recapitato ai Soci presso il loro domicilio.
- 4.3. La seconda convocazione dell'Assemblea può essere indetta con lo stesso avviso, ove tale data non sia posteriore di oltre trenta giorni dalla prima.

CAPO III - RAPPRESENTANZA
NELL'ASSEMBLEA

Articolo 5 - Deleghe di voto

- 5.1. In conformità al disposto del terzo comma dell'art. 25 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e i dipendenti della Banca.
- 5.2. L'autenticazione della firma del delegante è effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari.
- 5.3. La delega o le deleghe, così autenticate, devono essere esibite dal socio all'atto della sua presentazione al banco della verifica dei poteri.

CAPO IV - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 6 - Legittimazione all'intervento in Assemblea

- 6.1. Possono intervenire e hanno diritto di voto, in proprio o per delega, coloro che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
- 6.2. All'assemblea possono intervenire e prendere parola, senza diritto di voto, i sindaci della Capogruppo del gruppo bancario cooperativo di appartenenza (di seguito anche il "Gruppo") e un rappresentante della medesima. Possono intervenire, inoltre, un rappresentante della Federazione territoriale cui la Banca aderisce nonché un rappresentante della Federazione Nazionale (di seguito anche "Federcasse").
- 6.3. Possono infine intervenire altri soggetti la presenza dei quali è ritenuta utile o dal Consiglio di Amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal Presidente dell'Assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare solo se espressamente autorizzati dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 7 - Verifica degli intervenuti

- 7.1. La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
- 7.2. L'incaricato, verificata la legittimazione all'intervento, consegna in via definitiva al socio un numero di schede pari o rappresentative dei voti esercitabili da costui; le schede di voto sono di colore diverso a seconda che il relativo voto possa essere espresso in nome proprio o per delega o, in alternativa, dovranno riportare evidenza del numero di voti complessivamente espressi con almeno la specifica dei voti per delega. Agli intervenuti senza diritto di voto è rilasciato un cartellino di riconoscimento.
- 7.3. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l'orario di ingresso di ciascun socio e il numero di schede consegnategli; costui appone poi la propria firma nel registro, in corrispondenza del proprio nome.
- 7.4. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili, decide il Presidente dell'Assemblea.
- 7.5. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

Articolo 8 - Presidente dell'Assemblea

- 8.1. Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea la persona individuata ai sensi del primo comma dell'art. 26 dello Statuto o, in caso di sua assenza, la persona eletta dall'Assemblea presieduta, per tale incombenza, dal più anziano come socio.
- 8.2. Il Presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.
- 8.3. Nel corso dell'adunanza il Presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.
- 8.4. Il Presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.
- 8.5. Il Presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Articolo 9 - Verifica del quorum costitutivo

- 9.1. Il Presidente dell'Assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se il quorum è raggiunto, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l'Assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo richiesto dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il Presidente ne dà comunicazione agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'Assemblea entro trenta giorni.
- 9.2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.
- 9.3. Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'Assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita e riconsegnata la scheda di voto, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

Articolo 10 - Apertura dei lavori

- 10.1. Il Presidente, accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in Assemblea di soggetti diversi dai soci.
- 10.2. L'Assemblea, su proposta del suo Presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, e un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti. In caso di elezioni delle cariche sociali, i candidati non possono essere nominati scrutatori.
- 10.3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.
- 10.4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il Presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorrandole in gruppi omogenei. Il Presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o di alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

CAPO V - DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Articolo 11 - Illustrazione delle materie da trattare

- 11.1. Il Presidente dell'Assemblea o le persone designate dal Consiglio di Amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 12 - Discussione

- 12.1. Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.
- 12.2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal Presidente, può essere avanzata fino a quando il Presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.
- 12.3. Il Presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero di richiedenti la parola, determina la durata degli interventi, di norma non superiore a cinque minuti e a tre minuti in caso di replica, al fine di garantire che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.
- 12.4. Il Presidente o la persona da lui designata risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.
- 12.5. E' fatto obbligo alla banca di riportare gli interventi dei Soci nel verbale assembleare solo se ciò è espressamente richiesto dagli intervenuti nel momento stesso dell'intervento.
- 12.6. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

CAPO VI - VOTAZIONI ASSEMBLEARI

Articolo 13 - Operazioni preparatorie

- 13.1. Il Presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8 ed accerta, anteriormente ad ogni votazione per alzata di mano, il numero dei voti esercitabili dai soci presenti.

Articolo 14 - Organizzazione della votazione

- 14.1. Il Presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'idonea organizzazione.
- 14.2. Il Presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il Presidente mette in votazione prima il testo proposto dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi. Se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente pone in votazione l'intero articolato dopo averne verificata la coerenza interna e la conformità alle disposizioni della Capogruppo.
- 14.3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.

- 14.4. Il socio astenuto o che abbia espresso un voto risultato contrario alla delibera assunta deve comunicare la propria identità al segretario o agli scrutatori durante o subito dopo la votazione.
- 14.5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il Presidente dichiara chiuse le votazioni.

CAPO VII – ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 15 - Ambito di applicazione

- 15.1 Il procedimento elettorale descritto nel presente Capo viene posto in essere in caso di rinnovo dell'intero organo aziendale o di sostituzione, per qualsivoglia causa o motivo, di uno o più componenti dell'organo aziendale in corso di mandato mediante cooptazione o nomina da parte dell'organo competente. In ipotesi di sostituzione di uno o più componenti dell'organo aziendale, i termini previsti nell'articolato del presente Capo si intendono dimezzati.

Articolo 16 - Diritto di candidarsi

- 16.1. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti.
- 16.2. Entro il novantesimo giorno anteriore a quello previsto per l'Assemblea chiamata, in prima convocazione, a eleggere le cariche sociali per il rinnovo totale degli organi, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle sue succursali e sedi distaccate, nonché pubblica sul proprio sito internet istituzionale, un avviso contenente le modalità e le tempistiche di esercizio del diritto di candidarsi nonché le indicazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione uscente, in conformità al decreto ministeriale in materia di requisiti e criteri di idoneità ai sensi dell'articolo 26 TUB (di seguito anche il "Decreto") e alle linee guida definite dalla Capogruppo. Tale comunicazione evidenzia se la Banca potrà adottare, su indicazione della Capogruppo, le semplificazioni al procedimento elettorale richiamate nel presente Capo.

Articolo 17 - Requisiti per candidarsi come amministratore e sindaco

- 17.1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci aventi i requisiti di professionalità e competenza, onorabilità e correttezza, nonché di indipendenza richiesti dallo Statuto e dal Decreto:
- il cui nome sia iscritto nel libro dei soci da almeno 360 giorni dalla data di presentazione della candidatura;
 - operino in modo significativo con la Banca, avendo almeno la titolarità di un rapporto bancario o finanziario nominativo, acceso da almeno 360 giorni;
- 17.2. Il Consiglio di Amministrazione uscente e i soci presentano elenchi di candidati tenendo conto anche degli eventuali limiti al numero di mandati stabiliti all'interno dello Statuto. I soci possono presentare anche singole candidature al di fuori degli elenchi.
- 17.3. Si possono candidare alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, di sindaco effettivo e di sindaco supplente i soggetti aventi i requisiti richiesti dallo Statuto e dal Decreto.
- 17.4. Non può candidarsi l'amministratore uscente che non abbia conseguito, durante il proprio mandato triennale, i crediti formativi nella misura prevista dall'art. 20.2, lettera b) del presente Regolamento, ferma restando la facoltà dello stesso Consiglio di predeterminare le ipotesi di dispensa parziale o totale dall'obbligo di formazione permanente di uno o più amministratori, ove ricorrano motivate ragioni. Il Consiglio può attribuire valore di credito

formativo ad eventi, acquisizioni e partecipazioni in occasione di particolari accadimenti ed eventi.

- 17.5. Coerentemente al divieto di cui all'art. 32 dello Statuto ed in conformità alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia, si definisce con i commi a seguire il numero massimo di incarichi che può essere assunto da un Amministratore della Emil Banca in società finanziarie, bancarie ed assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della banca o in altre società di dimensioni definite come rilevanti ai fini del presente regolamento.

Sono escluse dal cumulo, in ragione della funzionalità e delle sinergie per la banca, le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione di credito, in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.

Al fine del cumulo delle cariche, gli Amministratori si dividono in Consiglieri Esecutivi e Non Esecutivi, intendendo per Esecutivi coloro i quali sono membri del Comitato Esecutivo e sono destinatari di deleghe che comportano lo svolgimento di funzioni gestionali.

Un Amministratore Esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella banca, non può ricoprire più di 10 (dieci) incarichi di Amministratore o Sindaco in altre società, di cui non più di 5 (cinque) di amministratore esecutivo. Un Amministratore Non Esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella banca, non può ricoprire più di 15 (quindici) incarichi di Amministratore o Sindaco in altre società, di cui non più di 7 (sette) di amministratore esecutivo.

Si stabilisce che sono considerate Società di dimensioni rilevanti quelle aventi un patrimonio netto superiore a 25 milioni di euro (venticinque milioni di euro), in base all'ultimo bilancio approvato. E' data facoltà al Consiglio di Amministrazione di effettuare una diversa valutazione tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di questo con adeguata motivazione nella relazione del bilancio d'esercizio.

Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli Amministratori informano tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della banca e invita l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.

In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del presente regolamento da parte degli amministratori, il Consiglio menziona tale circostanza nella relazione al Bilancio d'Esercizio e potrà proporre alla Assemblea determinazioni al riguardo.

L'Assemblea può autorizzare specifiche deroghe ai predetti limiti quando ritiene che gli incarichi ricoperti dall'esponente siano compatibili con un efficace svolgimento della carica di amministratore della banca.

Gli esponenti aziendali, ivi compresi i Sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.

- 17.6. Ciascun elenco di candidati diverso da quello presentato dal Consiglio di Amministrazione uscente deve essere sottoscritto da un numero di soci non inferiore al 5,00 per cento dei soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. Ciascun socio può sostenere un solo elenco di candidati e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcuna lista da lui sostenuta. Le firme dei soci sostenitori devono essere autenticate dai soggetti elencati nel primo comma dell'articolo 5.

- 17.7. Le candidature di singoli soci al di fuori degli elenchi di cui al precedente comma devono essere sottoscritte da un numero di soci non inferiore al 5,00 per cento dei soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

- 17.8. I soci candidati alla carica di sindaco non possono sostenere alcun elenco di candidati.

- 17.9. Ai fini della validità della singola candidatura o dell'elenco, i soci sostenitori presentano, relativamente a ciascun candidato, la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 19 entro i termini previsti nel medesimo articolo.

Articolo 18 - Commissione elettorale

- 18.1. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali il Consiglio di Amministrazione nomina, nel termine di cui al secondo comma dell'art. 16 e comunque in tempo utile per l'ordinato svolgimento del procedimento elettorale, una Commissione elettorale composta da tre persone, soci o non soci, diverse dagli amministratori, dai sindaci, dai probiviri e dai dipendenti.
- 18.2. La Commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali. Inoltre, qualora venga attivato il procedimento elettorale semplificato, compete alla Commissione elettorale la valutazione preventiva dei candidati ai sensi dell'art. 20.
- 18.3. I membri della Commissione elettorale non possono candidarsi né sostenere alcuna candidatura. Non possono essere nominati coloro per i quali ricorrono le cause di cui all'art. 32, comma 2, lettere c), d) ed f) dello statuto sociale e coloro i quali intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto terzi, o abbiano intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti, tali da comprometterne l'indipendenza.
- 18.4. Per l'organizzazione dei propri lavori, la Commissione elettorale si avvale del supporto di un segretario. Tale ruolo è svolto, di norma, dal Direttore Generale o da altro dipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 - Presentazione degli elenchi di candidati o di singole candidature

- 19.1. Prima della candidatura ufficiale ai sensi dell'articolo 21 e, in particolare, entro il sessantesimo giorno anteriore a quello previsto per l'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, il Consiglio di Amministrazione uscente e i soci sostenitori predispongono e depositano personalmente presso la sede sociale, segreteria di presidenza, i rispettivi elenchi di candidati rappresentativi della lista che intendono proporre all'Assemblea, ovvero anticipano, nei medesimi termini, la documentazione richiesta mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato nell'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 16, con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica. Il presente comma si applica altresì alle singole candidature presentate al di fuori degli elenchi.
- 19.2. Ciascun elenco, compilato su appositi moduli predisposti dalla Banca, contiene un numero di nominativi almeno pari al numero di componenti da nominare ai sensi dello Statuto e della relativa delibera assembleare assunta l'anno precedente alla nomina, e non superiore a tale numero aumentato della metà, all'occorrenza arrotondato per eccesso. L'elenco deve individuare la lista di nominativi per i quali, salvo rinuncia o impedimento, si intende presentare la candidatura ufficiale ai sensi dell'articolo 21; gli ulteriori ed eventuali nominativi sono numerati in ordine di preferenza e possono essere inclusi nella lista definitiva solo in caso di rinuncia o impedimento dei primi.
- 19.3. Il modulo di presentazione di ciascun elenco di candidati designa il socio rappresentante dell'elenco medesimo individuato tra i soci sostenitori, deve essere sottoscritto con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'articolo 5 e deve riportare in allegato:

1. la dichiarazione, in caso di candidati amministratori, della conformità alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione uscente ovvero le motivazioni delle eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio;
2. per ogni candidato, la seguente documentazione:
 - a) copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
 - b) curriculum vitae inclusivo delle informazioni necessarie per la verifica del possesso dei requisiti di professionalità e della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico;
 - c) dichiarazione del candidato che attesti quanto segue:
 - (i) la carica alla quale concorre;
 - (ii) l'indicazione del socio rappresentante dell'elenco di appartenenza;
 - (iii) di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dal Decreto e dallo Statuto per la carica per cui si candida;
 - (iv) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione, e il correlativo impegno ad adempiere i doveri legati alla carica per la quale si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle conseguenti responsabilità;
 - (v) l'impegno, in caso di candidato amministratore, ad adempiere nel corso del proprio mandato l'obbligo di formazione permanente sancito dalla Capogruppo, con indicazione, in caso di amministratore uscente, dei crediti formativi conseguiti o in corso di conseguimento.

Le previsioni di cui al numero 2 del presente comma si applicano anche alle singole candidature presentate al di fuori degli elenchi.

19.5 Il presente articolo si applica solo se l'Assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali.

19.6 Nella determinazione delle candidature, può costituire titolo preferenziale, a parità di condizioni, il requisito di esperienza derivante dall'essere stato componente dei Comitati Soci Locali.

Articolo 20 - Valutazione preventiva dei candidati

- 20.1. Gli elenchi dei candidati, o le singole candidature, pervenuti nei termini previsti dal precedente articolo, unitamente alla relativa documentazione, vengono trasmessi alla Commissione elettorale della Banca.
- 20.2. La Commissione elettorale della Banca, qualora non sia attivo un procedimento elettorale semplificato, inoltra alla Capogruppo gli elenchi dei candidati, o i nominativi dei singoli candidati e la relativa documentazione. Al riguardo, il consiglio di amministrazione della Capogruppo, con il supporto del comitato nomine, compie una valutazione sui nominativi inclusi negli elenchi, o sulle singole candidature, volta a verificare:
 - a) il possesso dei requisiti per candidarsi richiamati nell'art. 17;
 - b) il conseguimento, da parte degli amministratori uscenti candidatisi, di dodici crediti formativi, con un minimo annuale di due crediti formativi. Per gli amministratori al primo mandato i crediti sono aumentati della metà;

- c) la corrispondenza sostanziale della composizione quali-quantitativa dell'elenco dei candidati amministratori, e in particolare della lista provvisoria in esso individuata, alla composizione ideale individuata dal Consiglio di Amministrazione uscente e resa nota nell'avviso di cui all'art. 16, comma 2, ovvero la presenza di motivazioni che giustifichino le eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio;
- d) l'adeguatezza dei candidati rispetto alle esigenze di unitarietà di governance del Gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo.

20.3. Secondo il procedimento elettorale semplificato, la valutazione di cui al comma precedente – ad esclusione dell'elemento di verifica di cui alla lettera d) - è posta in essere dalla Commissione elettorale della Banca, che si avvale anche dei risultati dell'attività di autovalutazione degli organi aziendali nonché di eventuali ulteriori indicazioni in merito da parte della Capogruppo. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 28-bis, comma 1, dello Statuto.

20.4. Al termine di entrambi i procedimenti elettorali, l'esito della valutazione, che consiste in un parere preventivo, è depositato presso la Banca e reso noto al socio rappresentante dell'elenco, o la singola candidatura, entro il termine di 30 giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali.

Articolo 21 - Presentazione delle candidature definitive

21.1. Le candidature definitive sono presentate mediante liste di candidati ciascuna delle quali deve contenere un numero di nominativi corrispondente a quello determinato ai sensi dello Statuto e della relativa delibera assembleare assunta l'anno precedente alla nomina, o nominativi di singoli candidati presentati al di fuori degli elenchi.

21.2. I nominativi inclusi nelle liste definitive corrispondono a quelli precedentemente individuati negli elenchi sottoposti alla valutazione preventiva come liste provvisorie. Gli ulteriori nominativi inclusi nell'elenco possono essere candidati ufficialmente solo in caso di rinuncia o impedimento, comprovati da idonea attestazione, di uno o più dei candidati facenti parte della lista provvisoria.

21.3. Ogni lista deve indicare, accanto al nominativo del candidato, la carica alla quale costui concorre e deve essere compilata su appositi moduli predisposti dalla Banca. Entro il quindicesimo giorno lavorativo bancario anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, i soci rappresentanti depositano personalmente le liste presso la sede sociale, segreteria di presidenza, ovvero anticipano le stesse, nei medesimi termini, mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato nell'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 16, con successivo deposito degli originali entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica. Per ciascuna lista presentata è rilasciata una ricevuta con indicazione del giorno e dell'ora di presentazione.

21.4. Ogni singola candidatura presentata al di fuori delle liste deve indicare, accanto al nominativo del candidato, la carica alla quale costui concorre e deve essere compilata su appositi moduli predisposti dalla Banca. Entro il quindicesimo giorno lavorativo bancario anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, i soci rappresentanti depositano personalmente ogni singola candidatura presso la sede sociale, segreteria di presidenza, ovvero anticipano le stesse, nei medesimi termini, mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato nell'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 16, con successivo deposito degli originali entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica. Per ciascuna candidatura presentata è rilasciata una ricevuta con indicazione del giorno e dell'ora di presentazione.

Articolo 22 - Pubblicazione dei nominativi dei candidati e preparazione dei lavori assembleari

- 22.1. Le singole candidature e le liste dei candidati per cui sono stati accertati i requisiti stabiliti dall'articolo 17 sono affissi in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca e pubblicati sul sito internet istituzionale della Banca. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro redatti.
- 22.2. I cognomi e i nomi dei candidati sono stampati in una o più schede elettorali, con l'eventuale indicazione di più liste di candidati o di singole candidature, di quelli proposti dal Consiglio di Amministrazione e di quelli candidatisi come Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, sindaco effettivo o supplente, Presidente del Collegio dei probiviri, proboviro effettivo o supplente. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati.

Articolo 23 - Modalità di votazione

- 23.1. Alla seduta dell'Assemblea convocata per la nomina degli organi aziendali può presenziare, ai sensi dell'art. 6, un rappresentante della Capogruppo.
- 23.2. Prima di procedere con la votazione, il Presidente, con l'eventuale intervento del rappresentante della Capogruppo qualora non siano previste misure semplificate al processo ai sensi del secondo comma dell'articolo 16, comunica ai soci gli esiti della valutazione preventiva dei candidati presentati singolarmente e di ciascuna lista ai sensi dell'art. 20. La valutazione finale presentata in Assemblea può differire dal parere di cui al comma quarto dell'art. 20 sulla base delle modifiche intervenute per rinuncia e/o impedimento dei candidati alla lista provvisoria.
- 23.3. La valutazione negativa relativamente ai punti b) e c) del secondo comma dell'articolo 20, nonché relativamente all'adeguatezza dei candidati rispetto alle esigenze di unitarietà di governance del Gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo di cui al terzo comma del medesimo articolo, non preclude il diritto di candidare la lista o l'elezione della stessa, o la singola candidatura e l'eventuale elezione, ma costituisce un avviso, da portare all'attenzione dei soci, circa l'eventualità di esercizio del potere di nomina extra-assembleare attribuito alla Capogruppo ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto.
- 23.4. L'elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri avviene mediante una o più schede elettorali. La scheda di voto riporta, anche scritto a mano, il nome del votante in proprio o, nel caso in cui si eserciti il voto per delega, del delegante. Socio votante, quindi, risulta sempre il titolare del diritto di voto, anche se non presente in proprio ma per delega. Tuttavia l'Assemblea, su proposta del suo Presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l'elezione di tali cariche sociali mediante votazione per alzata di mano; in questo caso, il Presidente pone in votazione le singole liste di candidati, o le singole candidature, iniziando dalla lista proposta dal Consiglio di Amministrazione uscente.
- 23.5. Il voto è espresso apponendo una croce sul quadratino relativo alla lista di candidati prescelta o apponendo una croce sul quadratino relativo a singoli candidati anche al di fuori delle liste, riportati nella scheda. Nel caso in cui il voto sia espresso apponendo la croce sul quadratino relativo alla lista di candidati, esso avrà automaticamente il valore di preferenza per tutti i candidati presenti nella lista selezionata.
- 23.6. Le schede riportanti un numero complessivo di preferenze superiore al numero di esponenti da nominare sono nulle; tale previsione deve essere riportata all'interno delle schede elettorali.
- 23.7. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

CAPO VIII - SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Articolo 24 - Scrutinio

- 24.1. Il Presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'ideale organizzazione.
- 24.2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'Assemblea ed è visibile dai soci presenti in Assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il Presidente dell'Assemblea.
- 24.3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati contrari alla delibera assunta e quelli espressi dagli astenuti, mentre, per differenza, si computano i voti risultati favorevoli alla delibera assunta.
- 24.4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano prima le schede depositate nell'urna e poi si procede allo scrutinio delle singole schede.
- 24.5. In alternativa si può far ricorso allo scrutinio elettronico.

Articolo 25 - Proclamazione

- 25.1. Il Presidente proclama il risultato della votazione.
- 25.2. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, secondo le modalità di espressione del voto previste nel precedente articolo 23.

CAPO IX - CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI

Articolo 26 - Chiusura dei lavori

- 26.1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.
- 26.2. Il Presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'Assemblea.
- 26.3. In caso di proroga dell'Assemblea ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, possono partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella precedente. Il Presidente dell'Assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

Articolo 27 - Pubblicità dei lavori

- 27.1. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.
- 27.2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

Articolo 28 - Trasmissione dei risultati delle elezioni alla Capogruppo

- 28.1. Entro 5 giorni lavorativi bancari dalla votazione assembleare, la Banca provvede a inviare alla segreteria degli organi statutari della Capogruppo l'elenco dei componenti eletti.

- 28.2. Laddove la Capogruppo rilevi che la maggioranza dei membri dell'organo non sia conforme ai requisiti stabiliti dal Decreto e dalla normativa interna ovvero non sia adeguata a garantire l'efficacia e l'unitarietà della propria attività di direzione e coordinamento, nonché la sana e prudente gestione della Banca, la Capogruppo stessa può emettere direttive mediante le quali sollecita la Banca a sostituire uno o più componenti sino a concorrenza della maggioranza dei membri dell'organo.
- 28.3. In caso di urgenza o di inadempienza della Banca entro il termine eventualmente assegnato, la Capogruppo può procedere direttamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28-bis, comma 3, dello Statuto e dell'art. 37-bis, comma 3, lettera b), n. 2, del TUB, alla revoca e alla nomina di uno o più componenti dell'organo aziendale da integrare, fino a che il numero di componenti dell'organo aziendale valutati favorevolmente dalla Capogruppo costituisca la maggioranza di tale organo.
- 28.4. Nei casi in cui la Capogruppo debba nominare in via extra-assembleare i membri dell'organo ai sensi del precedente comma, essa non è tenuta a individuare tali soggetti tra i soci della Banca, ai sensi del nono comma dell'art. 28-bis dello Statuto e nel rispetto dell'art. 2542, comma 2, del codice civile.

CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 - Modificazioni del regolamento

- 29.1. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.
- 29.2. Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione della Banca, previa autorizzazione alla modifica da parte della Capogruppo.
- 29.3. Il presente regolamento può essere altresì modificato nel rispetto del seguente iter procedurale:
- a) un numero di soci non inferiore al 5,00 per cento della compagine sociale può
 - b) promuovere e depositare presso la sede sociale, ogni anno entro fine gennaio, una o più proposte di modificazione del presente regolamento, con in calce le firme dei soci proponenti autenticate ai sensi del primo comma dell'art. 5;
 - c) il Consiglio di Amministrazione della Banca, verificata la regolarità formale della proposta, richiede alla Capogruppo l'autorizzazione alla modifica;
 - d) il Consiglio di Amministrazione della Banca, a fronte dell'esito positivo della consultazione, inserisce la proposta di modifica come materia dell'ordine del giorno dell'Assemblea.

Articolo 30 - Pubblicità del regolamento

- 30.1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca; è inoltre consultabile sul sito internet istituzionale della Banca.
- 30.2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci.